

# INDICE

(Il numero indica la pagina)

	<i>pag.</i>
<i>Avvertenza</i> . . . . .	7
<i>Introduzione</i> . . . . .	13

## CAPITOLO PRIMO

### L'ASSUNZIONE DEL CONCORDATO E LA CESSIONE DELLE AZIONI REVOCATORIE

1. La cessione delle azioni revocatorie nella vigente legge fallimentare . . . . .	21
2. La <i>ratio</i> della norma sulla cedibilità delle azioni revocatorie. Necessità di un'indagine sull'elaborazione compiuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza sotto il vigore dei codici di commercio . . . . .	30
3. La cessione delle azioni revocatorie prima dell'attuale disciplina. Primi orientamenti della giurisprudenza e della dottrina; la tesi del Bonelli . . . . .	33
4. Limiti della validità della cessione nella giurisprudenza. La posizione del fallito e di coloro che hanno rapporti con lui . . . . .	37
5. Indagine sulla posizione del terzo che interviene nel concordato: la tesi del Satta contraria alla validità della cessione. . . . .	39
6. Distinzione tra assuntore e fideiussore quanto alla cedibilità delle azioni. Il « garante » del concordato non è una figura autonoma . . . . .	40
7. Fondamento della distinzione tra assuntore e fideiussore. Necessità di un'indagine sulla rilevanza causale delle due figure nel diritto comune . . . . .	43
8. Distinzione tra fideiussione e fattispecie di assunzione del debito altrui . . . . .	45
9. La cessione delle azioni revocatorie presuppone la cessione di tutto l'attivo. Distinzione fra assuntore e fideiussore e fondamento logico della diversa disciplina dell'art. 124, 2° e 3° comma . . . . .	58

## CAPITOLO SECONDO

L'ASSUNZIONE LIBERATORIA  
E LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO

	<i>pag.</i>
1. La <i>ratio</i> dell'art. 137, ult. comma . . . . .	65
2. L'ammissibilità di un'assunzione cumulativa in relazione ai casi di risoluzione del concordato . . . . .	67
3. L'ammissibilità di un'assunzione cumulativa in relazione al procedimento di risoluzione . . . . .	69
4. L'assunzione liberatoria di cui all'art. 137, ult. comma; nozione e limiti della figura con riguardo alla posizione dei creditori	71
5. Segue: con riguardo alla legittimazione dei creditori privilegiati e dei creditori che non hanno chiesto l'ammissione al passivo	73
6. L'assunzione liberatoria e i creditori non verificati. Necessità di un'indagine sulla responsabilità dell'assuntore . . . . .	78
7. L'art. 135, 1° co., ult. parte e la nozione di garanzia nel diritto comune . . . . .	78
8. La nozione di garanzia nella disciplina del concordato fallimentare; l'art. 135 1° co., ult. parte è riferibile anche all'assuntore	83
9. La tesi della responsabilità « illimitata » dell'assuntore come conseguenza della cessione dei beni in suo favore . . . . .	85
10. Critica di questa tesi . . . . .	89
11. La tesi della responsabilità « illimitata » dell'assuntore come conseguenza della liberazione del debitore. Critica . . . . .	93
12. Esposizione e critica di altre opinioni sull'estensione della responsabilità dell'assuntore . . . . .	96
13. Si accoglie la tesi che limita la responsabilità dell'assuntore nei confronti dei soli creditori che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo . . . . .	98
14. Estensione della responsabilità dell'assuntore e limiti dell'assunzione liberatoria con riguardo alla possibilità di risoluzione del concordato. Conclusioni sull'interpretazione dell'art. 137, ult. comma . . . . .	105

## CAPITOLO TERZO

LA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO  
DI ASSUNZIONE DEL CONCORDATO

1. Le fattispecie di assunzione considerate dal legislatore, come ipotesi complesse. Necessità di impostare il problema della natura giuridica, con riguardo ad un'ipotesi semplice . . . . .	110
---	-----

	<i>pag.</i>
2. La tesi dell'accollo; rinvio. In particolare, la formulazione del Provinciali . . . . .	116
3. L'assunzione del debito e la cessione dei beni, secondo la tesi del Miccio . . . . .	119
4. Irrilevanza del rapporto di cessione dei beni sulla natura giuridica del rapporto di assunzione . . . . .	121
5. L'assunzione con cessione dei beni nella tesi del Ferrara: conferimento del potere di disposizione sui beni a scopo liquidativo. Critica . . . . .	124
6. La tesi del mandato a liquidare; giustificazione storica e valutazione degli interessi contrapposti. Conclusioni . . . . .	127
7. La tesi dell'accollo: esposizione e critica . . . . .	131
8. Si prospetta la possibilità di configurare la fattispecie come una espromissione. La posizione del fallito nella formazione del concordato . . . . .	138
9. La posizione del fallito nella formazione del rapporto di assunzione. Interpretazione della proposta di concordato: il doppio invito del debitore ai creditori e al terzo . . . . .	142
10. Sistemazione dell'assunzione del concordato nell'ambito della delegazione. Diversa natura dell'invito del debitore, secondo le diverse fattispecie . . . . .	148
11. Ulteriore dimostrazione della tesi proposta, fondata sulla distinzione tra delegazione ed espromissione . . . . .	152
12. Conclusioni in merito alla natura e alla disciplina giuridica del rapporto di assunzione. <i>a)</i> Si tratta di una <i>delegatio promittendi</i> , secondo i casi su debito o allo scoperto. <i>b)</i> Diverse conseguenze, nei due casi, in merito al regresso. <i>c)</i> L'assuntore non è tenuto ad accettare l'invito del debitore . . . . .	162
13. <i>d)</i> L'assunzione cumulativa come figura normale; sua autonomia funzionale . . . . .	164
14. <i>e)</i> La responsabilità dell'assuntore è sussidiaria rispetto a quella del debitore . . . . .	166
15. <i>f)</i> Il regime delle eccezioni opponibili; l'assunzione del concordato come delegazione titolata nel rapporto di valuta. Il problema della discordanza dell'offerta di assunzione dal contenuto della sentenza di omologazione . . . . .	168
16. <i>g)</i> L'insolvenza originaria dell'assuntore e la mancata liberazione del debitore. Si ammette in tal caso la possibilità di risolvere il concordato . . . . .	172
17. <i>h)</i> Il carattere definitivo della liberazione del debitore; ragione della mancata applicazione dell'art. 1276 nel caso di invalidità dell'obbligazione dell'assuntore . . . . .	174

	<i>pag.</i>
18. <i>i</i> ) La persistenza delle garanzie prestate da terzi prima del fallimento, nonostante la liberazione del debitore . . . .	175
19. <i>l</i> ) Si esclude la possibilità di risoluzione del concordato nei confronti del solo assuntore, in ipotesi di assunzione liberatoria	176
20. <i>m</i> ) La persistenza degli obblighi dell'assuntore dopo la risoluzione del concordato . . . . .	180
<i>Indice analitico-alfabetico</i> . . . . .	187